

Associazione OIKOS A.P.S.

Sede: Via Carletto Ferrari n.1 - 21045 Gazzada Schianno (VA)

Codice fiscale 95083800128

Verbale di assemblea straordinaria

Il giorno 14 aprile 2026, alle ore 20.00, presso la sede dell'Associazione, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) Modifica dello Statuto

Assume la presidenza dell'Assemblea Daniela Nava che chiama a fungere da segretario Alessandro Barri. L'Assemblea acconsente a tali nomine.

Il Presidente constata e dà atto:

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata;
- che risultano presenti n.26 associati aventi diritto di voto, di cui n.12 in proprio e n.14 per delega;
- che n.68 associati hanno espresso il proprio voto in via elettronica mediante comunicazioni email regolarmente pervenute all'Associazione prima dell'inizio dell'assemblea;
- che l'elenco nominativo degli associati presenti, degli associati votanti mediante comunicazione elettronica, nonché delle relative modalità di partecipazione e di voto, è predisposto in separato documento conservato agli atti presso la sede dell'Associazione;
- che risultano pertanto complessivamente partecipanti n.94 associati aventi diritto di voto su un totale di 130;
- che l'assemblea straordinaria è validamente costituita ai sensi del vigente Statuto.

Il Presidente dà atto che, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, è consentita l'espressione del voto mediante strumenti elettronici idonei a garantire l'identificazione dei partecipanti e la riferibilità del voto espresso.

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra le modifiche proposte allo statuto associativo, dando lettura del nuovo testo statutario predisposto.

Dopo discussione, l'assemblea prende atto dei seguenti risultati della votazione:

- voti favorevoli: n.94
- voti contrari: n.0
- astenuti: n.0

Pertanto l'assemblea

DELIBERA

- di approvare le modifiche allo statuto associativo nel testo illustrato dal Presidente;
- di adottare il nuovo testo statutario che, allegato al presente verbale, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di conferire al Presidente ogni più ampio potere per compiere gli adempimenti conseguenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 21.17 previa stesura, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Alessandro Barri

Alessandro Barri

Il Presidente

Daniela Nava

Daniela Nava



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI VARESE
Registrato a Varese il 30 APR 2022
al N° 194 Serie 3^.

Per Delega del Direttore Provinciale

Il Funzionario

Giacomo Promoli

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "Associazione OIKOS A.P.S."

Allegato al verbale di assemblea straordinaria del 14/04/2026

Art. 1. Denominazione - Sede – Durata

1. È costituita con forma di Associazione di promozione sociale, l'Associazione denominata "Associazione OIKOS A.P.S.", di seguito "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.lgs 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel comune di Gazzada Schianno e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea dei soci di modifica dello statuto.

Art. 2. Finalità

1. L'Associazione si ispira a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione senza discriminazione di qualsiasi natura.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito territoriale locale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare lo scopo sociale è:

- Sostenere e supportare le attività della comunità dei genitori Waldorf di Varese sotto l'aspetto logistico, funzionale, organizzativo, promozionale, economico e morale.
- L'associazione realizza i propri scopi in accordo con i Collegi di Scuola e Asilo Steiner di Varese e Consiglio d'Amministrazione della Cooperativa San Michele.

Art. 3. Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale:

- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale;
- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla *legge 19 agosto 2016, n. 166*, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;



- w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. In particolare l'Associazione si propone di:

- Organizzare attività di raccolta fondi
- Organizzare eventi finalizzati a promuovere la pedagogia Waldorf e l'Antroposofia
- Garantire la soddisfazione delle esigenze organizzative, funzionali e logistiche della scuola per mezzo di prestazioni d'opera dei propri volontari
- Ha a cuore l'educazione come contributo ai grandi compiti dell'umanità;
- Afferma il diritto genitoriale alla libertà di scelta educativa;
- Sostiene e promuove la pedagogia Steiner-Waldorf operando secondo i principi della triarticolazione sociale;
- Dialoga con le organizzazioni genitoriali presenti sul territorio italiano ed estero
- Approfondisce, attraverso lo studio individuale e di gruppo, l'Antroposofia accogliendone gli impulsi nel fare, nel pensare e nel sentire.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti ed al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5. Raccolta Fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6. Soci



1. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero, risorse personali e/o economiche.

I soci si dividono in:

- a) Ordinari, ossia i genitori che sottoscrivono le quote associative e, condividendo le finalità dell'Associazione, operano con regolarità per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali
- b) Onorari, ossia tutti coloro verso i quali l'Associazione ritiene di avere un debito morale di riconoscenza. I soci onorari non sottoscrivono la quota associativa, hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, oltre al diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

2. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione.

Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

5. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Per i soci minorenni il diritto di voto è esercitato da coloro ai quali spetta la responsabilità genitoriale (genitore o chi ne fa le veci). Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere attività comunemente concordate. I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

2. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili, trasmissibili, né restituibili in caso di recesso, decesso, scioglimento o di perdita di qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



3. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

7. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall'Assemblea.

Art. 8. Perdita della qualifica di socio

- 1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, scioglimento recesso o esclusione.
- 2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
- 3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.
- 4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.
- 6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9. Attività di Volontariato

- 1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
- 3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento



delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 Sostenitori

1. Possono essere previsti sostenitori ossia tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico. I sostenitori non sono soci e quindi non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno semplicemente il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 11. Organi Sociali e Cariche Elettive

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi ed i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, se debitamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 12. Assemblea dei soci

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

3. L'assemblea è presieduta di norma dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente.

4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo ad un lavoratore dipendente.

È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato in casi eccezionali dove la partecipazione diretta o tramite delega non possa essere attuata.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 13. Competenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea Ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli fra i propri associati;
- b) approvare il programma di attività ed il preventivo economico per l'anno successivo;
- c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relativa missione;
- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro



- comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - i) approvare l'importo della quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo;
2. L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:
- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 15. Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.



8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 16. Organo di Amministrazione, detto "Consiglio Direttivo"

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori, cioè ai componenti del Consiglio Direttivo, è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 componenti, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.

4. Tutti i componenti devono essere scelti fra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

6. I consiglieri entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 17. Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
- f) proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;



regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 23. Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organismo di mediazione, se previsto.
 - e) il libro dei volontari.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto dal relativo organo.
3. I verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art. 24. Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:
 - a) quote sociali;
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
 - i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - j) le entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 25. Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.



ASSOCIAZIONE
OIKOS

Comunità dei genitori
Waldorf di Varese

Art. 26. Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
8. La bozza del bilancio preventivo è elaborato dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di febbraio.

Art. 27. Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28. Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea. L'Assemblea provvede, ove necessario, alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 29. Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa previgente.

Gazzada Schianno, 14 aprile 2026

Il Segretario
Alessandro Barri

Il Presidente
Daniela Nava



DIREZIONE PROVINCIALE DI: VARESE

UFFICIO TERRITORIALE DI: VARESE

Registrazione di Atto Privato

Il 30/04/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TPJ, serie 3, numero 194

data di stipula: 14/04/2026

ident.vo telematico: TPJ26L000194000EE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 95083800128

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95083800128				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24